



AVV. LEONARDO LUCENTE

Via Monte Grappa n. 4, 87075 Trebisacce (CS)

E-mail: studiolegalelucente@gmail.com - Pec: avvleonardolucente@pec.giuffre.it

tel 09811987114 – fax 09811873014 - cell. 3341293115

www.studiolegalelucente.com

ON. LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

-Sede di Roma -

RICORSO CON ISTANZA DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI

ex art. 55 c.p.a.

proposto dalla

Prof.ssa RUGIANO MARIA, nata a Cassano allo Jonio (CS) il 10 settembre

1977, residente in Francavilla Marittima alla Via Gramsci Antonio n. 33, con

il seguente codice fiscale RGNMRA77P50C002R, nella qualità di

partecipante al concorso a Dirigente Scolastico 2018, rappresentata e difesa

dall'Avv. LEONARDO LUCENTE (CF. LCNLRD72M25C002E), presso il

cui studio è elettivamente domiciliata in Trebisacce (CS) alla via Monte

Grappa n.4, in forza di mandato in calce al presente atto e dichiara di voler

ricevere le comunicazioni relative al presente processo al numero di fax

09811873014 e/o all'indirizzo di posta elettronica

avvleonardolucente@pec.giuffre.it;

- Ricorrente -

CONTRO

- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del

Ministro *pro-tempore*, domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello

Stato di Roma;

- Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, in persona del legale

rappresentante *pro-tempore*.

-Resistenti -

AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO

I



AVV. LEONARDO LUCENTE

Via Monte Grappa n. 4, 87075 Trebisacce (CS)

E-mail: studiolegalelucente@gmail.com - Pec: avvleonardolucente@pec.giuffre.it

tel 09811987114 – fax 09811873014 - cell. 3341293115

www.studiolegalelucente.com

PREVIA ADOZIONE DELLE PIÙ IDONEE MISURE CAUTELARI

a) della graduatoria (pubblicata in data 27 marzo 2019, con decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 395, con valore di notifica ufficiale a tutti gli effetti) di coloro che hanno superato la prova scritta del concorso pubblico per titolo ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, indetto con Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 23 novembre 2017 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale 4^a serie speciale del 24 novembre 2017 n. 90, nella parte in cui non ammette la ricorrente alla prova orale per come previsto dall'art. 9 del suddetto bando di concorso;

b) di ogni altro atto prodromico, contestuale, connesso o successivo a quello impugnato, ivi compreso, se e per quanto occorra, la conseguente successiva graduatoria finale dei vincitori e degli idonei pubblicata nella parte in cui non comprende i nominativi della ricorrente.

NONCHÉ PER LA CONDANNA

Alle Amministrazioni resistenti a procedere ad annullare la graduatoria pubblicata in data 27 marzo 2019, con decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 395 e, nelle more di tale rivalutazione, a concedere in via cautelare alla ricorrente di essere ammessa con riserva alla prova orale.

FATTO

a) Con Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 23 novembre 2017 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale 4^a



AVV. LEONARDO LUCENTE

Via Monte Grappa n. 4, 87075 Trebisacce (CS)

E-mail: studiolegalelucente@gmail.com - Pec: avvleonardolucente@pec.giuffre.it

tel 09811987114 – fax 09811873014 - cell. 3341293115

www.studiolegalelucente.com

serie speciale del 24 novembre 2017, il Bando finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali.

La ricorrente, come sopra identificata, in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal Bando, ha partecipato con profitto alla selezione e, avendo superato la fase di preselezione, è stata ammessa a sostenere la prova scritta.

b) Il Bando di concorso prevedeva testualmente all'art. 8, comma 2: *“la prova scritta è unica su tutto il territorio nazionale e si svolge in una unica data in una o più regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagli USR”*; al comma 3: *“lo svolgimento della prova scritta è computerizzata: i candidati ammessi a sostenere la prova scritta hanno a disposizione una postazione informatica alla quale accedono tramite un codice di identificazione personale che sarà fornito il giorno della prova”*; al comma 7: *“la prova ha la durata di 150 minuti, al termine dei quali il sistema interrompe la procedura e acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento”*; al comma 8 ultimo periodo: *“I candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti supereranno la prova scritta e sono ammessi a quella orale”*.

Disposizioni di fatto disattese nel corso della prova scritta.

c) Con la pubblicazione della graduatoria (Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 395 del 27 marzo 2019) la ricorrente apprendeva di non aver superato la prova scritta del concorso



AVV. LEONARDO LUCENTE

Via Monte Grappa n. 4, 87075 Trebisacce (CS)

E-mail: studiolegalelucente@gmail.com - Pec: avvleonardolucente@pec.giuffre.it

tel 09811987114 – fax 09811873014 - cell. 3341293115

www.studiolegalelucente.com

pubblico;

d) Ritenendo ingiustificata tale esclusione, la ricorrente, esercitando il suo diritto di accesso, ha richiesto:

1) Copia elaborato della prova scritta e verbale delle operazioni in sede di prova;

2) Verbali della prima riunione, con indicazione della data, della Commissione insediata presso il Ministero dell'istruzione ed incaricata di indicare i criteri per la correzione e per l'assegnazione degli elaborati alle commissioni;

3) Verbali della Commissione incaricata della correzione del proprio elaborato;

4) Copia delle griglie e dei criteri di valutazione e correzione della prova scritta;

5) Copia del verbale di trasmissione dei risultati della prova scritta al Ministero dell'Istruzione ed al CINECA;

6) Copia del verbale di scioglimento dell'anonimato e dell'abbinamento della prova anonima al proprio nominativo;

7) Copia del verbale d'aula concernente la prova scritta.

Tutto ciò premesso, i provvedimenti impugnati risultano illegittimi e meritano, pertanto, di essere annullati per i seguenti motivi di

PRELIMINARMENTE SULL'INTERESSE AD AGIRE

Appare evidente la sussistenza nel caso di specie dell'interesse ad agire di parte ricorrente, la quale si è vista esclusa dalla prova scritta del concorso pubblico, in spregio delle norme contenute nel citato Bando di concorso.



AVV. LEONARDO LUCENTE

Via Monte Grappa n. 4, 87075 Trebisacce (CS)

E-mail: studiolegalelucente@gmail.com - Pec: avvleonardolucente@pec.giuffre.it

tel 09811987114 – fax 09811873014 - cell. 3341293115

www.studiolegalelucente.com

Dall'esclusione, l'odierna ricorrente gioverebbe dell'inserimento in graduatoria, collocandosi in una posizione utile per l'ammissione alla prova orale ex art. 9 del Bando stesso. Si ribadisce, infatti, che il punteggio ottenuto di 63,50 (come da scheda valutazione prova che si allega) colloca parte ricorrente in una posizione prossima ai vincitori del concorso, con concreta e attuale possibilità di accedere al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali. Deve considerarsi, infatti, che seppur minore è il punteggio ottenuto dalla ricorrente rispetto all'ultimo ammesso in graduatoria, resta comunque intatto l'interesse all'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di utilizzare la precedente graduatoria, tenendo conto della possibilità, non irragionevole, di rinunce da parte dei concorrenti idonei collocati in migliore posizione nella classifica.

Inoltre, si sottolinea una disparità di trattamento rispetto agli altri partecipanti al concorso in tutto il territorio nazionale, che sarà affrontato più dettagliatamente in seguito.

Nella specie, pertanto, si è concretata una violazione del legittimo affidamento della ricorrente, ingenerato dal comportamento contraddittorio ed insensato dell'Amministrazioni resistenti.

Costituisce invero un principio fondamentale del diritto nazionale e comunitario, quello della tutela del legittimo affidamento.

Il principio, posto a presidio della certezza giuridica, allorquando un intervento pubblico pregiudica una situazione di vantaggio sulla quale il privato aveva in buona fede posto legittimo affidamento, assicura allo stesso una doverosa tutela.



AVV. LEONARDO LUCENTE

Via Monte Grappa n. 4, 87075 Trebisacce (CS)

E-mail: studiolegalelucente@gmail.com - Pec: avvleonardolucente@pec.giuffre.it

tel 09811987114 – fax 09811873014 - cell. 3341293115

www.studiolegalelucente.com

I principi di legalità, di certezza del diritto e di uguaglianza, trovano infatti espresso fondamento nella nostra Costituzione agli artt. 1, 2 e 3.

Il principio di legittimo affidamento è viepiù sorretto da una tutela costituzionale ancor più intensa, allorquando il soggetto titolare aspiri ad un posto di lavoro.

Il rispetto del legittimo principio di affidamento comporta, pertanto, in questo caso, l'aspettativa che l'indiscriminato ribaltamento d'opinione dell'Amministrazione resistente non finisca per frustrare in maniera irrazionale e sproporzionata la posizione del ricorrente così vanificando la sua possibilità di risultare assegnatario dell'incarico cui aspira.

Detto principio oltre che dalla Nostra Costituzione (art. 97) e dalla legislazione nazionale (Legge n. 15/2005 e Legge n. 241/1990) trova tutela anche nell'ordinamento comunitario; il legittimo affidamento incontra, invero, nel diritto europeo particolare attenzione e dunque attraverso tale ordinamento e la sua capacità di penetrazione in quello domestico, è divenuto un formante dei procedimenti amministrativi nazionali.

Ne deriva che i provvedimenti impugnati risultano in contrasto oltre che con i criteri generali sanciti dall'ordinamento nazionale, anche con il principio comunitario di "buona amministrazione" sancito nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea o Carta di Nizza (art. 41) recepito non solo come detto nella legislazione italiana, ma anche dalla giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza n. 3536/2008; cfr. Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza n. 2135/2015).



AVV. LEONARDO LUCENTE

Via Monte Grappa n. 4, 87075 Trebisacce (CS)

E-mail: studiolegalelucente@gmail.com - Pec: avvleonardolucente@pec.giuffre.it

tel 09811987114 – fax 09811873014 - cell. 3341293115

www.studiolegalelucente.com

MOTIVI DEL RICORSO

I

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 8 DEL BANDO INDETTO CON DECRETO DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA DEL 23 NOVEMBRE 2017 E PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE 4^A SERIE SPECIALE DEL 24 NOVEMBRE 2017 N. 90. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO, ARBITRARIETÀ, ILLOGICITÀ, INGIUSTIZIA MANIFESTA, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.

Costituisce principio del tutto consolidato e assolutamente prevalente in giurisprudenza quello per cui il bando di concorso pubblico è *lex specialis* della procedura che va pienamente rispettata, *in primis*, dalla commissione esaminatrice (che riveste la qualità di organo straordinario tecnico dell'amministrazione che ha indetto il concorso), con la conseguenza che alla stessa non è consentito di procedere alla disapplicazione delle norme del bando.

Le regole cristallizzate nella *lex specialis* vincolano rigidamente non solo i partecipanti al concorso medesimo, ma lo stesso operato dell'amministrazione nel senso che, comportando una autolimitazione, la medesima è tenuta alla relativa applicazione senza alcun margine di discrezionalità nella interpretazione ed attuazione.

Invero, le disposizioni di un bando, ancorché – in ipotesi - illegittime o comunque ritenute inopportune, devono essere pedissequamente applicate

VII



AVV. LEONARDO LUCENTE

Via Monte Grappa n. 4, 87075 Trebisacce (CS)

E-mail: studiolegalelucente@gmail.com - Pec: avvleonardolucente@pec.giuffre.it

tel 09811987114 – fax 09811873014 - cell. 3341293115

www.studiolegalelucente.com

dall'Amministrazione, salvi gli eventuali provvedimenti adottati in sede di autotutela che incidono a monte sulla stessa *lex specialis* della procedura (cfr. Consiglio di Stato, V, 17.3.2014 n.1322).

Infatti il bando riveste, nell'interesse pubblico alla trasparenza ed alla imparzialità, un fondamentale riferimento dell'azione amministrativa, generando affidamento nei partecipanti alla procedura.

Sul punto, i giudici di Palazzo Spada ribadiscono il principio ed effettuano alcune precisazioni.

In primis, riaffermano che la c.d. “*lex specialis*” vada interpretata in termini “*strettamente letterali*”, con la conseguenza che le regole in essa contenute vincolano rigidamente l'operato della P.A., obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità in base: i) al principio dell'affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti; nonché, ii) al più generale principio che vieta la disapplicazione del bando “quale atto con cui l'amministrazione si è originariamente autovincolata nell'esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva (Cons. Stato, V, 10 aprile 2013 n. 1969).

Chiariscono che le clausole del bando di concorso per l'accesso al pubblico impiego non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in funzione integrativa, diretto ad evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi (in tal senso, cfr. Cons. Stato, Sez. V, sentenza 19 novembre 2012 n. 5825) ma vadano interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale della parola e dalla loro connessione, ai sensi dell'art. 12, primo comma, disp. prel. c.c.



AVV. LEONARDO LUCENTE

Via Monte Grappa n. 4, 87075 Trebisacce (CS)

E-mail: studiolegalelucente@gmail.com - Pec: avvleonardolucente@pec.giuffre.it

tel 09811987114 – fax 09811873014 - cell. 3341293115

www.studiolegalelucente.com

Nel caso di specie, ad ogni modo, l'art. 8 del Bando concorsuale stabiliva

inderogabilmente quanto segue:

al comma 2 *“la prova scritta è unica su tutto il territorio nazionale e si svolge in una unica data in una o più regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagli USR”;*

al comma 3 *“lo svolgimento della prova scritta è computerizzata: i candidati ammessi a sostenere la prova scritta hanno a disposizione una postazione informatica alla quale accedono tramite un codice di identificazione personale che sarà fornito il giorno della prova”;*

al comma 7 *“la prova ha la durata di 150 minuti, al termine dei quali il sistema interrompe la procedura e acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento”;*

al comma 8 ultimo periodo *“I candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti supereranno la prova scritta e sono ammessi a quella orale”.*

Dunque tutti i partecipanti al test hanno tenuto conto di tale disciplina nell'eseguire la propria prova.

Disposizioni di fatto disattese dai resistenti nel corso della prova scritta.

Infatti, nella fattispecie si sono verificate le seguenti anomalie:

1) DISPARITA' TRA I CANDIDATI CHE HANNO PARTECIPATO ALLE PROVE SCRITTE.

La prova scritta, nonostante l'esplicita previsione del bando, non è stata unica a livello nazionale. Infatti, in data 18 ottobre 2018 non è stato possibile svolgere la prova in Sardegna, contrariamente a quanto avvenuto in ogni



AVV. LEONARDO LUCENTE

Via Monte Grappa n. 4, 87075 Trebisacce (CS)

E-mail: studiolegalelucente@gmail.com - Pec: avvleonardolucente@pec.giuffre.it

tel 09811987114 – fax 09811873014 - cell. 3341293115

www.studiolegalelucente.com

altra parte d'Italia, a causa del differimento disposto dall'USR della Sardegna a seguito dell'ordinanza del Sindaco di Cagliari del 17/10/2018 che ha disposto la chiusura delle scuole del capoluogo per avverse condizioni meteo. La prova è stata poi fissata per il giorno 13 dicembre 2018, comportando così un'evidente vantaggio per i candidati sardi che in questi due mesi hanno potuto studiare di più, soprattutto considerando che i quadri di riferimento predisposti dal Ministero erano identici.

2) NON SIMULTANEITA' DELLA PROVA SUL TERRITORIO NAZIONALE

Sono stati riscontrati orari d'inizio diversi per lo svolgimento della prova scritta tra le diverse sedi d'esame. La ricorrente ha iniziato lo svolgimento della prova scritta alle ore 10:00 e in un tempo minore di 150 minuti poiché a metà della prova una delle concorrenti alla prova si è sentita male, compromettendo la concentrazione degli altri concorrenti per alcuni minuti. Ciò ha leso, ovviamente, alcuni principi amministrativi che sono alla base delle procedure concorsuali, quali quelli di equità e trasparenza. La simultaneità della prova era imposta dall'art. 8 comma 2 del citato Bando e dal 'Diario della prova scritta del corso-concorso nazionale' pubblicato sulla G.U. n. 73 del 14/09/2018, la quale riportava che *"si comunica che la prova scritta del corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali si svolgerà in data 18 ottobre 2018, alle ore 10,00"*. Orbene, in molte sedi la prova è iniziata addirittura alle 11.50!

3) PROBLEMI LEGATI AI SUPPORTI INFORMATICI



AVV. LEONARDO LUCENTE

Via Monte Grappa n. 4, 87075 Trebisacce (CS)

E-mail: studiolegalelucente@gmail.com - Pec: avvleonardolucente@pec.giuffre.it

tel 09811987114 – fax 09811873014 - cell. 3341293115

www.studiolegalelucente.com

La prova scritta è stata svolta con dei supporti informatici che si sono rivelati

inidonei a consentire un corretto e sereno svolgimento della stessa. La

schermata della prova presentava un solo rigo che conteneva fino a 250

caratteri, laddove, normalmente, un rigo contiene al massimo 80 caratteri.

Tale software ha generato nella ricorrente palesi difficoltà di concentrazione.

Inoltre, il software della prova non prevedeva la possibilità di accedere ad un

report finale della stessa, il quale permetteva di visionare ed attestare con

certezza la quantità dei quesiti svolti. Tale possibilità, invece, è stata

concessa nella prova preselettiva e nella scritta delle sole province autonome

di Trento e Bolzano.

Inoltre, il programma informatico, ha evidenziato diverse disfunzioni:

I) La funzione di salvataggio non era automatica, come avviene in un

normale e banale programma di scrittura. Al contrario, bisognava pigiare il

tasto CONFERMA E PROCEDI. Sistema che permetteva l'accesso in una

nuova schermata contenente la domanda successiva e non la possibilità di

salvare il lavoro in corso d'opera. Per tornare indietro, occorreva selezionare

tra due tasti “SI” o “NO”, che comparivano a seguito di una domanda: “Sei

sicuro di voler tornare alla domanda precedente”. La ricorrente per non

compromettere il lavoro svolto decideva di non tornare alla domanda

precedente.

II) L'impostazione della pagina era orizzontale e un solo rigo conteneva 250

caratteri. Normalmente, in un testo scritto o letto il lay-out grafico è

costituito da 75/80 caratteri (spazi inclusi) ogni rigo. Tale impostazione si è

rivelata disorientante, in quanto richiedeva diversi salti oculari che non



AVV. LEONARDO LUCENTE

Via Monte Grappa n. 4, 87075 Trebisacce (CS)

E-mail: studiolegalelucente@gmail.com - Pec: avvleonardolucente@pec.giuffre.it

tel 09811987114 – fax 09811873014 - cell. 3341293115

www.studiolegalelucente.com

favorivano la concentrazione e la focalizzazione, a danno della ricorrente.

Il TAR del Lazio si è peraltro già pronunciato in casi analoghi, accogliendo le ragioni dei ricorrenti (cfr. per tutte sentenza TAR Lazio, Sez. III bis, n. 2513/2017).

4) ORIENTAMENTI DISOMOGENEI IN MERITO ALLA POSSIBILITA' DI CONSULTARE DEI TESTI DI LEGGE.

Il bando di concorso, all'art. 8, comma 13 precisa che i candidati, *“possono consultare soltanto i testi di legge non commentati e il vocabolario della lingua italiana. il concorrente che contravviene alle suddette disposizioni è escluso dal corso-concorso”*. In realtà, tale prescrizione non è stata rispettata in egual modo su tutto il territorio nazionale durante l'espletamento della prova scritta. Intatti, mentre in alcune regioni, come il Piemonte, la Calabria ed il Veneto, gli U.S.R. hanno dato indicazioni precise in merito alla consultazione dei testi di legge, in altre regioni sono state riscontrate condotte improntate alla libera iniziativa degli addetti alla vigilanza. Vi è stata, dunque, una disparità di trattamento tra i concorrenti determinata dalla non univoca interpretazione dell'espressione “testi di legge”, intesa da sede a sede in maniera estensiva o in maniera molto restrittiva.

5) PRESENZA DI DUE “STUDI DI CASI”, ARGOMENTO NON PREVISTO DAL BANDO PER LA PROVA SCRITTA.

L'art. 8, comma 4, del bando stabilisce che «La prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta e in due quesiti in lingua straniera di cui al comma 3.2. I cinque quesiti a risposta aperta vertono sulle seguenti materie». Al contrario di quanto su riportato, due dei quesiti erano dei veri e



AVV. LEONARDO LUCENTE

Via Monte Grappa n. 4, 87075 Trebisacce (CS)

E-mail: studiolegalelucente@gmail.com - Pec: avvleonardolucente@pec.giuffre.it

tel 09811987114 – fax 09811873014 - cell. 3341293115

www.studiolegalelucente.com

propri “casi”. Lo “studio di caso” è stato oggetto della prova scritta del concorso per dirigenti scolastici del 2011, per lo svolgimento del quale erano state previste 8 ore. In questa edizione i concorrenti avevano a disposizione solo 150 minuti per tutti i quesiti, e cioè 21 minuti a quesito!

Un tempo assolutamente insufficiente per poter elaborare una soluzione, rileggerla ed eventualmente correggerla. A Bolzano, infatti, il tempo concesso era costituito da 240 minuti e i quesiti non sono stati dei “casi”.

6) PROVE DI LINGUA STRANIERA “A DIFFICOLTA’ DIFFERENZIATA”.

Numerose difficoltà sono emerse anche per quanto riguarda la prova di lingua straniera. Sono stati rilevati, infatti: a) gradi di difficoltà eterogenei della prova di lingua straniera; b) livelli non equipollenti al B2 richiesto, ma anzi assimilabili al C1; e c) Brani molto lunghi, che il sistema non riusciva a gestire in maniera uniforme, frammentando il testo in più schermate, ciò determinando un notevole dispendio di tempo e un elevato grado di distrazione del candidato.

7) SCHERMATA RIEPILOGATIVA NON CONFORME A QUELLA DEL TUTORIAL DEL MIUR.

La concorrente ha segnalato una pagina riepilogativa contrassegnata da pulsanti rossi e blu invertiti, in particolare le risposte salvate erano contrassegnate con il blu e quelle da completare in rosso, ingenerando confusione e disorientamento nella ricorrente.

8) PROBLEMI LEGATI ALLE COMMISSIONI ESAMINATRICI. INIDONEITA’ E IMPARZIALITA’ DEI MEMBRI DELLA



AVV. LEONARDO LUCENTE

Via Monte Grappa n. 4, 87075 Trebisacce (CS)

E-mail: studiolegalelucente@gmail.com - Pec: avvleonardolucente@pec.giuffre.it

tel 09811987114 – fax 09811873014 - cell. 3341293115

www.studiolegalelucente.com

COMMISSIONE.

I componenti della commissione esaminatrice non avevano adeguate conoscenze tecniche specifiche ed inoltre, il segretario, Dottoressa Tiziana

Viti non si trovava in una posizione di imparzialità poiché ha contribuito alla formazione di alcuni dei partecipanti al concorso.

Si evidenzia inoltre, che non è specificato il criterio per l'assegnazione delle prove scritte alle commissioni esaminatrici, il riferimento ad una procedura

“random” non è sufficiente a giustificare l'assegnazione. Inoltre, sono state disposte continue sostituzioni dei componenti delle Commissioni

esaminatrici, attraverso i decreti dei giorni 23/11/2017, 18/01/2018, 4/02/2019, 11/02/2019, 19/02/2019, 28/02/2019, 15/03/2019.

Operando in tal modo, si è verificato un'ennesima illegittima ed inammissibile disapplicazione del bando di concorso.

Eppure, dovrebbe ormai essere pacifico il principio di diritto per cui tutte le Pubbliche Amministrazioni che indicano un concorso pubblico sono

obbligate ad applicare esclusivamente le regole fissate nel bando, atteso che esso costituisce la *lex specialis* della gara; la quale, infatti, mai può essere

disapplicata nel corso della procedura, neppure nel caso in cui talune delle regole in essa contenute risultino non più conformi al *c.d. ius superveniens*.

In tal caso sarebbe, semmai, necessario anzitutto procedere in autotutela all'annullamento e/o alla revoca del bando illegittimo, e successivamente

indire una nuova procedura di ammissione.

Del resto, la IV^a Sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza del 7 settembre 2010, n. 6485, ha già insegnato che: “quando vi sia uno



AVV. LEONARDO LUCENTE

Via Monte Grappa n. 4, 87075 Trebisacce (CS)

E-mail: studiolegalelucente@gmail.com - Pec: avvleonardolucente@pec.giuffre.it

tel 09811987114 – fax 09811873014 - cell. 3341293115

www.studiolegalelucente.com

scollamento fra disciplina normativa applicabile e concrete regole procedurali fissate dall'amministrazione, sono queste ultime ad avere la prevalenza.

Al riguardo, il consolidato indirizzo di questo Consiglio è nel senso che in sede di gara ... la Pubblica amministrazione è tenuta ad applicare le regole fissate nel bando, atteso che questo ... costituisce la lex specialis della gara, che non può essere disapplicata nel corso del procedimento, neppure nel caso in cui talune delle regole in essa contenute risultino non conformi al paradigma normativo (ad es., allo jus superveniens), salvo naturalmente l'esercizio del potere di autotutela (Sez. V, 11 luglio 1998, n. 224; id., 3 settembre 1998, n. 591).

Tale soluzione è giustificata dal rilievo per cui il bando è atto amministrativo a carattere normativo, enfaticamente ma significativamente denominato, appunto, lex specialis della procedura, rispetto alla quale, ad esempio, l'eventuale jus superveniens di abrogazione o di modifica di clausole non ha effetti innovatori (Cons. Giust. Amm., 3 novembre 1999, n. 576; Cons. St., Sez. IV, 18 ottobre 2002, n. 5714). Nel medesimo senso, questo stesso Consiglio ha ripetutamente chiarito che il bando ... assolve alla funzione di porre le regole concrete della gara e che, in quanto lex specialis della procedura di selezione, impone all'Amministrazione la stretta osservanza delle relative prescrizioni.

Da siffatto principio generale deriva quello della indifferenza ed insensibilità del bando, e, quindi, delle regole della gara, alle modifiche, sopravvenute, del regime normativo vigente, ed osservato con la "legge



AVV. LEONARDO LUCENTE

Via Monte Grappa n. 4, 87075 Trebisacce (CS)

E-mail: studiolegalelucente@gmail.com - Pec: avvleonardolucente@pec.giuffre.it

tel 09811987114 – fax 09811873014 - cell. 3341293115

www.studiolegalelucente.com

speciale", al momento della sua emanazione"(cfr., *ex multis*, Cons. St., Sez.

IV, 29 dicembre 1998, n. 1605).

II

VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 97 E 34 DELLA COSTITUZIONE, RISPETTIVAMENTE INTESI COME: “RAGIONEVOLEZZA”, “LEGITTIMO AFFIDAMENTO DEL CITTADINO NELLO STATO” E “CERTEZZA DEL DIRITTO” (ART. 3); “BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITÀ DELLA P.A” (ART. 97); “PRINCIPIO DI MERITOCRAZIA NELLA SCUOLA PUBBLICA” (ART. 34).

La disapplicazione in itinere del bando di gara, come censurata nel precedente motivo di ricorso, individua un comportamento della Pubblica Amministrazione che si pone in aperto ed evidente contrasto con alcuni principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale, ed in particolare con i seguenti capisaldi:

A) “ragionevolezza” (art. 3 Cost.), poiché è del tutto illogico che in un primo momento il Bando di concorso riconosca, ai partecipanti al concorso, dei criteri della prova scritta quale ad esempio la prova simultanea a livello nazionale; e poi, in un secondo momento, si modifica retroattivamente quei criteri in funzione della stessa identica finalità, e per di più proprio mentre le prove sono in corso di svolgimento, modificando le “regole del gioco” ed alterandone gli esiti mentre la “partita” è ancora in corso, prevedendo la non simultaneità della prova scritta.

B) “legittimo affidamento del cittadino nello Stato” e “certezza del diritto” (art. 3 Cost.), poiché nella specie l’interesse della ricorrente alla



AVV. LEONARDO LUCENTE

Via Monte Grappa n. 4, 87075 Trebisacce (CS)

E-mail: studiolegalelucente@gmail.com - Pec: avvleonardolucente@pec.giuffre.it

tel 09811987114 – fax 09811873014 - cell. 3341293115

www.studiolegalelucente.com

tutela della propria sfera giuridica in sede di prove selettive per l'accesso al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali consisteva nel vedersi applicato, ai fini della valutazione della prova scritta l'art. 8 del ridetto Bando. Pertanto l'interesse era stato generato proprio l'applicazione del Bando in ogni sua parte.

A questo punto occorre rilevare che la questione della tutela del legittimo affidamento del cittadino nello Stato investe uno dei principi più importanti dell'azione amministrativa, nonché uno dei Principi fondamentali dell'Unione Europea.

Per quel che riguarda il procedimento amministrativo, il nostro ordinamento tutela indirettamente il principio attraverso l'art. 21-nonies della legge n. 241/1990, che vieta l'esercizio del potere di annullamento di un provvedimento amministrativo laddove si siano consolidate situazioni giuridiche e prodotti effetti favorevoli tali da far ritenere ingenerato, in capo ai destinatari del provvedimento, un legittimo affidamento (arg. in TAR Lazio, II^a bis, 20 giugno 2008, n. 6978; Cons.St., VI, 4 dicembre 2006, n. 7102 e IV, 14 febbraio 2006 n. 564).

Numerosissime sono, poi, le pronunce della CGCE e del Tribunale europeo di primo grado che da tempo e costantemente affermano la vigenza ed il carattere fondamentale di tale canone. In particolare, il principio in questione viene considerato un corollario di quello della “certezza del diritto”, nell'ambito del quale viene individuato il suo fondamento (in tali termini, cfr. Corte di Giustizia delle Comunità europee, 7 giugno 2005, C- legge 17/03; 19 settembre 2000, Ampafrance and Sanofi, causa C-177/99, 181/99;



AVV. LEONARDO LUCENTE

Via Monte Grappa n. 4, 87075 Trebisacce (CS)

E-mail: studiolegalelucente@gmail.com - Pec: avvleonardolucente@pec.giuffre.it

tel 09811987114 – fax 09811873014 - cell. 3341293115

www.studiolegalelucente.com

18 gennaio 2001, Commission/Spain, causa C-83/99).

Addirittura, in talune pronunce i due principi sono tra loro affiancati e considerati in un unico contesto (cfr. Corte di Giustizia, 21 settembre 1983, Deutsche Milchkontor GmbH, causa 205/82; 21 giugno 1988, Commission/Italy, 257/86; 8 giugno 2000, Grundstücksgemeinschaft Schloßstraße, causa C-396/98).

La giurisprudenza costituzionale, dal canto suo, ha riferito il legittimo affidamento all'articolo 3 della nostra Carta fondamentale. Secondo la Consulta, il principio della tutela del legittimo affidamento del cittadino nella “sicurezza giuridica” - quale elemento essenziale dello Stato di diritto – è riconducibile al principio di eguaglianza dinanzi alla legge, sub specie del rispetto del canone della “ragionevolezza” di cui all'art. 3, comma 1, Cost.

Tale principio, peraltro, è immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico (da ultimo, cfr. C.cost., 28 marzo 2008, n. 74).

In definitiva, la censurata (cfr. il primo motivo di ricorso), inammissibile ed incostituzionale disapplicazione in itinere del bando di concorso da parte dell'amministrazione impone necessariamente il ripristino della legalità e dei principi generali violati; nella specie, ciò significa garantire il rispetto e l'effettiva tutela delle legittime aspettative della ricorrente.

Risultano, quindi, realizzati nella fattispecie entrambi i presupposti, soggettivo ed oggettivo, richiesti dalla giurisprudenza europea e nazionale ai fini della tutela giurisdizionale del legittimo affidamento (cfr., tra le tante, CGCE, 15 luglio 2004, C-37 e 38/02, causa Di Lenardo c. Min. commercio con l'estero; nonché Cons. St., V, 23 marzo 2009, n. 1741).



AVV. LEONARDO LUCENTE

Via Monte Grappa n. 4, 87075 Trebisacce (CS)

E-mail: studiolegalelucente@gmail.com - Pec: avvleonardolucente@pec.giuffre.it

tel 09811987114 – fax 09811873014 - cell. 3341293115

www.studiolegalelucente.com

C) “imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione” (art. 97 Cost.), poiché nell'ambito del diritto amministrativo tali principi sono stati ricondotti anche e soprattutto alla generale clausola di “buona fede”.

Presupposto del costruito è che l'Amministrazione ricopre il ruolo di parte imparziale, che deve costantemente e necessariamente tener conto delle posizioni soggettive di coloro che sono interessati all'esercizio di una determinata funzione di cui è titolare l'Autorità pubblica. Ne consegue che la funzione amministrativa deve essere ispirata ad un rapporto di collaborazione tra Amministrazione e cittadini, che si esplicita nella necessità di osservare reciprocamente una condotta leale, ovverosia di rispettare le regole della “buona fede”.

Del resto, prendendo a prestito alcune riflessioni svolte dal Consiglio di Stato (sentenza n. 7966/2010), *“è appena il caso di ricordare che, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, dal quale non vi è motivo di discostarsi, a norma del criterio di interpretazione di buona fede, sancito dall’art. 1366 c.c., applicabile anche agli atti amministrativi, gli effetti di questi ultimi devono essere individuati solo in base a ciò che il destinatario può ragionevolmente intendere, anche in virtù del principio costituzionale di buon andamento, da cui discende che la P.A. è tenuta ad operare in modo chiaro e lineare, così da fornire ai privati regole di condotta certe e sicure, soprattutto quando possano derivarne conseguenze negative”* (C.d.S., sez. V, 19 novembre 2009, n. 7260); inoltre, è stato più volte ricordato che l'interpretazione degli atti amministrativi soggiace alle stesse regole dettate dall'art. 1362 e ss., c.c. per l'interpretazione dei contratti, regole tra le quali



AVV. LEONARDO LUCENTE

Via Monte Grappa n. 4, 87075 Trebisacce (CS)

E-mail: studiolegalelucente@gmail.com - Pec: avvleonardolucente@pec.giuffre.it

tel 09811987114 – fax 09811873014 - cell. 3341293115

www.studiolegalelucente.com

ha carattere preminente quella collegata all'interpretazione letterale in quanto compatibile con il provvedimento amministrativo, dovendo in ogni caso il giudice ricostruire l'intento dell'Amministrazione ed il potere che essa ha inteso esercitare in base al contenuto complessivo dell'atto e tenendo conto del rapporto tra le premesse ed il suo dispositivo (C.d.S., sez. V, 16 giugno 2009, n. 3880).

Pertanto, a tutto voler concedere, deve ricordarsi anche che nel caso di oscurità ed equivocità delle clausole del bando e degli altri atti che regolano la gara pubblica un corretto rapporto tra amministrazione e privato, che sia rispettoso dei principi generali del buon andamento dell'azione amministrativa e di imparzialità e di quello specifico enunciato nell'art. 1337 c.c., secondo il quale nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto le parti devono comportarsi secondo buona fede, impone che di quella disciplina sia data una lettura idonea a tutelare l'affidamento degli interessati in buona fede, interpretandola per ciò che essa espressamente dice, restando il concorrente dispensato dal ricostruire, attraverso indagini ermeneutiche ed integrative, ulteriori ed inespressi significati (C.d.S., sez. V, 17 ottobre 2008, n. 5064; 28 marzo 2007, n. 1141)".

D) "principio di meritocrazia nella scuola pubblica" (art. 34 Cost.), poiché ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 34 della Costituzione, "*i capaci e meritevoli ... hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto ...*".

Il principio meritocratico appena richiamato viene affermato in evidente relazione al principio di uguaglianza "sostanziale" di cui al comma 2 dell'art.



AVV. LEONARDO LUCENTE

Via Monte Grappa n. 4, 87075 Trebisacce (CS)

E-mail: studiolegalelucente@gmail.com - Pec: avvleonardolucente@pec.giuffre.it

tel 09811987114 – fax 09811873014 - cell. 3341293115

www.studiolegalelucente.com

3 della Carta fondamentale: “è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.

La censurata disapplicazione in itinere del bando di Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzata al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, incostituzionalmente operata dall’Amministrazione in sede di redazione e pubblicazione dell’impugnata Graduatoria di merito, e consistita nella disapplicazione dell’art. 8 del suddetto bando, si pone in maniera fin troppo evidente in contrasto con il principio meritocratico di cui al richiamato articolo 34 della Costituzione.

III

VIOLAZIONE DELL’ART. 3, COMMA 1, L. N. 241/1990 PER CARENZA DI MOTIVAZIONE E ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA VISTA L’INSUFFICIENZA DEL TEMPO MEDIO DI CORREZIONE E DEL SOLO VOTO NUMERICO.

La commissione ha valutato in pochi minuti compiti di cinque quesiti a domanda aperta e due quesiti in lingua straniera, in cui oltre al contenuto era necessario vagliare la capacità di argomentazione e di interpretazione di complesse questioni tecniche.

Il tempo ridottissimo dedicato alla correzione di un singolo elaborato non si concilia in alcun modo con il rispetto della seppur generica (e ancor più



AVV. LEONARDO LUCENTE

Via Monte Grappa n. 4, 87075 Trebisacce (CS)

E-mail: studiolegalelucente@gmail.com - Pec: avvleonardolucente@pec.giuffre.it

tel 09811987114 – fax 09811873014 - cell. 3341293115

www.studiolegalelucente.com

perché generica) griglia valutativa predisposta dalla commissione, che lascia, invece, presupporre un certo approfondimento ed una discussione tra gli esaminatori – domanda per domanda – in ordine alla presenza delle singole caratteristiche all'interno del compito da giudicare.

Sul punto il Consiglio di Stato si è ripetutamente pronunciato, con la sentenza n. 2421 del 2005 e poi con la sentenza n. 3668 del 20.06.2006, ritenendo che: *“proprio la griglia di valutazione predisposta dalla Commissione imponeva a quest'ultima di dover valutare il prodotto intellettuale del candidato sotto quattro distinti profili con un'operazione logica che, in base a comune regola d'esperienza, richiede un impegno ragionevolmente eccedente il lasso temporale di poco più di un minuto dedicato alla cognizione ed espressione del giudizio in ordine a ciascuna risposta ai quesiti sottoposti ai concorrenti”* (C. Stato n.. 3668 del 20.06.2006).

Ma v'è di più.

Gli elaborati corretti non recano un segno, un'osservazione, una motivazione al voto attribuito né alcunché che possa indicare quale sia stato il ragionamento valutativo che ha condotto all'attribuzione del voto numerico (per'altro neppure scritto in calce al singolo elaborato).

Orbene, costante giurisprudenza amministrativa ha ritenuto che: *“è necessaria una apposita motivazione per la valutazione negativa delle prove di concorso, attesa la ritenuta insufficienza della mera valutazione numerica”* (Cons. Stato, sez. VI, 30 aprile).

Ed ancora, ha osservato (ibidem): *“ritiene il Collegio che, in procedure*



AVV. LEONARDO LUCENTE

Via Monte Grappa n. 4, 87075 Trebisacce (CS)

E-mail: studiolegalelucente@gmail.com - Pec: avvleonardolucente@pec.giuffre.it

tel 09811987114 – fax 09811873014 - cell. 3341293115

www.studiolegalelucente.com

siffatte, sia imposto alle Commissioni esaminatrici di rendere percepibile l'iter logico seguito nell'attribuzione del punteggio, se non attraverso diffuse esternazioni verbali relative al contenuto delle prove, quanto meno mediante taluni elementi che concorrano ad integrare e chiarire la valenza del punteggio, esternando le ragioni dell'apprezzamento sinteticamente espresso con l'indicazione numerica".

E' quanto desumibile in primo luogo dall'ineludibile principio di trasparenza cui l'intera attività amministrativa deve conformarsi.

Si consideri, al riguardo, che ai sensi dell'art. 3, comma 1, l. n. 241/1990,

“ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti...lo

svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato”: né

pare risolutiva la considerazione relativa alla natura non provvedimentale dei

giudizi valutativi, atteso che i provvedimenti finali dei procedimenti

concorsuali sono motivati con il solo richiamo agli atti del procedimento,

sicché escludere l'obbligo di motivazione dei giudizi valutativi equivarrebbe

ad espungere la motivazione dall'intero ambito di questi procedimenti, in

difformità dalla menzione esplicita dei procedimenti concorsuali che il

legislatore ha voluto per evitare incertezze applicative ed interpretative.

Si consideri, inoltre, che a mente dell'art. 12, comma 1, d.P.R. 9 maggio

1994, n. 487, come modificato dall'art. 10 del d.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693,

“le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le

modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi

verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove”: orbene,

l'obbligo imposto alla Commissione di stabilire i criteri di valutazione delle



AVV. LEONARDO LUCENTE

Via Monte Grappa n. 4, 87075 Trebisacce (CS)

E-mail: studiolegalelucente@gmail.com - Pec: avvleonardolucente@pec.giuffre.it

tel 09811987114 – fax 09811873014 - cell. 3341293115

www.studiolegalelucente.com

prove concorsuali, così autolimitando il proprio potere di apprezzamento delle prove concorsuali, non avrebbe ragion d'essere se non fosse parimenti e conseguentemente imposto di motivare, sia pure in modo sintetico, circa le modalità di concreta applicazione dei criteri stessi.

L'obbligo di motivazione della valutazione del compito non è solo desumibile dal generale obbligo di motivazione di tutti gli atti amministrativi, alla stregua del citato art. 3 L. 241/90, ma anche sulla base del principio costituzionale di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'attività della pubblica amministrazione, in base al quale deve essere possibile la ricostruzione *ex post* dell'iter logico dei giudicanti, per permetterne l'eventuale sindacato.

Ed infatti, il fine primario dell'attività amministrativa può essere rintracciato nella selezione dei capaci e meritevoli, così come prescritto dall'art. 97 c.3 Cost.. Tale interesse deve essere perseguito in ogni caso nel rispetto dei principi cardini ai quali si ispira l'attività amministrativa: legalità, imparzialità, ragionevolezza, buona amministrazione, trasparenza, e che sono tra i principi di salvaguardia degli interessi dei singoli candidati al concorso.

Nel caso di specie, è difettato proprio il momento istruttorio della procedura concorsuale, sia sotto il profilo della carenza di tempo dedicato alla correzione, sia nella mancanza alcuna di qualsivoglia motivazione della valutazione espressa.

Sempre secondo il costante insegnamento della giurisprudenza amministrativa, infatti, *“al candidato va [...] assicurato il diritto di*



AVV. LEONARDO LUCENTE

Via Monte Grappa n. 4, 87075 Trebisacce (CS)

E-mail: studiolegalelucente@gmail.com - Pec: avvleonardolucente@pec.giuffre.it

tel 09811987114 – fax 09811873014 - cell. 3341293115

www.studiolegalelucente.com

conoscere gli errori, le inesattezze o le lacune in cui la Commissione ritiene sia incorso, sì da poter valutare la fruibilità di un ricorso giurisdizionale. Il rispetto dei principi suddetti impone, allora - tanto più in seno a procedure aventi le connotazioni illustrate, rispetto alle quali non è peraltro neanche consentito invocare insormontabili ragioni pratiche di speditezza - che al punteggio numerico si accompagnino quanto meno ulteriori elementi sulla scorta dei quali sia consentito ricostruire ab externo la motivazione del giudizio valutativo; tra questi, in specie, in uno alla formulazione dettagliata e puntuale dei criteri di valutazione fissati preliminarmente dalla Commissione, l'apposizione di note a margine dell'elaborato, o, comunque, l'uso di segni grafici che consentano di individuare gli aspetti della prova non valutati positivamente dalla Commissione” (Cons. Stato, sez. VI, 30 aprile 2003, n. 2331).

Sotto questo specifico profilo, peraltro, la giurisprudenza ha puntualizzato che: “la mera sottolineatura dei brani censurati o l'indicazione succinta delle parti della prova contenenti lacune, inesattezze o errori non pare rappresentare, infatti, anche nelle procedure caratterizzate dall'elevato numero dei candidati, un comportamento inesigibile dai componenti delle commissioni giudicatrici” (Cons. Stato, sez. V, 28 giugno 2004, n. 4782; Cons. Stato, sez. IV, 30 novembre 2007, n. 6096).

Questa difesa ha ben presente l'esistenza di un orientamento, pure affermato dalla giurisprudenza amministrativa in materia, secondo cui, ai fini della legittimità dell'atto, il voto numerico, senza ulteriori specificazioni, sarebbe di per sé sufficiente.



AVV. LEONARDO LUCENTE

Via Monte Grappa n. 4, 87075 Trebisacce (CS)

E-mail: studiolegalelucente@gmail.com - Pec: avvleonardolucente@pec.giuffre.it

tel 09811987114 – fax 09811873014 - cell. 3341293115

www.studiolegalelucente.com

Tuttavia, tale principio è condizionato dalla previa determinazione di adeguati criteri e modalità di valutazione, che consentano di ricostruire *ab externo* la motivazione del giudizio espresso dall'organo valutativo.

Adempimento che, come si è visto, è mancato nel caso di specie.

Ciò infatti è richiesto per garantire la possibilità di ricostruzione dell'iter logicogiuridico seguito nella concreta attribuzione del punteggio, che a sua volta richiede che tali criteri siano puntuali, specifici e non generici, nonché espressamente modulati con riferimento al peso che la loro osservanza ed applicazione assume ai fini dell'attribuzione del punteggio numerico e della misura dello stesso, in modo tale da poter desumere agevolmente, dalla comparata lettura degli elaborati e dei criteri così predefiniti e specificati, le ragioni concrete del punteggio assegnato mediante un intellegibile collegamento tra quest'ultimo ed i criteri di valutazione. Solo in tal modo sembra possibile garantire una effettiva possibilità di verifica sullo svolgimento dell'azione amministrativa.

Nell'ipotesi in cui, nella predeterminazione dei criteri, non siano stati definiti i concreti elementi di collegamento tra gli stessi ed il punteggio numerico attribuibile, quest'ultimo non appare da solo sufficiente alla esternazione motivazionale, dovendo esso essere integrato dalla specificazione, in termini letterali, delle concrete modalità di attribuzione del punteggio in relazione ai criteri predeterminati ed alla loro osservanza (v. pure TAR Lazio, I, n. 7289 del 18-7-2013).

Ad colorandum occorre rilevare che la necessità di un *quid pluris* in termini motivazionali è stata avvertita dallo stesso legislatore, il quale, nel recente



AVV. LEONARDO LUCENTE

Via Monte Grappa n. 4, 87075 Trebisacce (CS)

E-mail: studiolegalelucente@gmail.com - Pec: avvleonardolucente@pec.giuffre.it

tel 09811987114 – fax 09811873014 - cell. 3341293115

www.studiolegalelucente.com

articolo 46 della legge n. 247 del 31-12-2012, avente ad oggetto l'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, ha specificato, al comma 5, che *“La commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti”*.

A ciò si aggiunga anche l'art. 11 comma 5 d.lg. n. 166 del 2006, relativo al concorso notarile, il quale in merito alle prove scritte stabilisce espressamente che «il giudizio di non idoneità è motivato», mentre «nel giudizio di idoneità il punteggio numerico vale motivazione». La norma appena citata - secondo il Tar Lombardia, 29 maggio 2008, n. 1893 – sarebbe, infatti, espressione di un principio generale dell'ordinamento che impone una motivazione ulteriore rispetto al punteggio numerico in caso di valutazione di insufficienza della prova scritta e, pertanto, non costituisce un'eccezione, in quanto, se così fosse, non si comprenderebbe perché ai candidati partecipanti al concorso notarile dovrebbe essere prestata più attenzione rispetto ai candidati partecipanti ad altri concorsi o ad esami di abilitazione.

Tra la necessaria fissazione dei criteri anzidetti e la legittimità dell'attribuzione del voto numerico, che legittimamente sintetizza la valutazione della commissione, sussiste un nesso indissolubile, poiché se mancano precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato risulta illegittima la valutazione degli elaborati in forma numerica (cfr. in tal senso, ad es., Cons. Stato, Sez. VI, 11 febbraio 2011, n. 913, Sez.



AVV. LEONARDO LUCENTE

Via Monte Grappa n. 4, 87075 Trebisacce (CS)

E-mail: studiolegalelucente@gmail.com - Pec: avvleonardolucente@pec.giuffre.it

tel 09811987114 – fax 09811873014 - cell. 3341293115

www.studiolegalelucente.com

VI, 10 settembre 2009, n. 5447; Sez. V, 1 settembre 2009, n. 5145).

IV

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'ANONIMATO DEL CONCORSO.

VIOLAZIONE DELL'ART. 14 COMMA 2 DPR 487/94.

La fase relativa allo svolgimento delle prove scritte del presente concorso deve essere integralmente annullata, per esser stato violato il principio dell'anonimato del concorso.

Infatti, la Commissione ha scelto la postazione dei candidati, contravvenendo al bando e ai principi generali in materia di svolgimento di prove concorsuali. Tale *modus operandi* viola, peraltro, il principio dell'anonimato della prova. Comportamento ancora più grave ove si considera che un membro della Commissione esaminatrice, Dottoressa Tiziana Viti, prese parte alla formazione ad alcune dei concorrenti alla prova scritta.

Infatti, le prove scritte inviate alle commissioni esaminatrici erano identificati con codici alfanumerici abbinato al codici fiscali. Tali codici, facilmente associabili ai nomi dei concorrenti, hanno comportato una lesione del principio di anonimato della prova.

La lesione dell'anonimato è *vulnus* diretto all'art. 97 cost., ed è idonea a rendere invalida l'intera fase concorsuale (C. Stato, 6 aprile 2010, n. 1928; 9 febbraio 2009, n. 734).

A nulla rileva, poi, la circostanza del concreto ed attuale riconoscimento della paternità dell'elaborato, giacché, come più volte ribadito dalla giurisprudenza amministrativa: *“la possibilità astratta di attribuire la*



AVV. LEONARDO LUCENTE

Via Monte Grappa n. 4, 87075 Trebisacce (CS)

E-mail: studiolegalelucente@gmail.com - Pec: avvleonardolucente@pec.giuffre.it

tel 09811987114 – fax 09811873014 - cell. 3341293115

www.studiolegalelucente.com

paternità degli elaborati, prima dell'apertura della busta piccola contenente le generalità dei candidati, è di per se sufficiente ad invalidare l'intera fase dello svolgimento delle prove scritte" (Tar Lombardia, 17 luglio 2012, n. 2035).

Alla luce di tali osservazioni, le invalidità nella procedura di esecuzione delle prove scritte appare sufficiente ad annullare il concorso e la relativa graduatoria, con ogni atto prodromico e conseguente.

ISTANZA SOSPENSIVA

Per quanto sin qui esposto, il *fumus boni iuris* appare articolato e motivato.

In ordine al *periculum in mora* si desidera richiamare brevemente gli elementi accennati in fatto.

Il danno grave ed irreparabile è *in re ipsa*, se solo si consideri che dai provvedimenti impugnati scaturisce, per la ricorrenti, una definitiva ed ingiusta preclusione ad essere ammessa alla valutazione dei titoli e dunque alla prova orale, con la conseguente impossibilità di vincere il concorso in oggetto, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali.

All'estrema gravità ed urgenza di questo pregiudizio attuale e concreto e alla sua irreversibilità, può avviarsi ammettendosi con riserva la ricorrente alla prova orale.

Sussistono, quindi, motivi estremamente gravi ed urgenti per richiedere una sospensione dell'impugnata graduatoria, nonché di ogni altro atto prodromico e susseguente, con conseguente condanna del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell'Ufficio Scolastico



AVV. LEONARDO LUCENTE

Via Monte Grappa n. 4, 87075 Trebisacce (CS)

E-mail: studiolegalelucente@gmail.com - Pec: avvleonardolucente@pec.giuffre.it

tel 09811987114 – fax 09811873014 - cell. 3341293115

www.studiolegalelucente.com

Regionale per la Calabria.

In merito all'ultima voce di danno, *“sul presupposto della irrimediabile perdita di chance in ragione dell'irripetibilità della procedura con le stesse modalità e gli stessi partecipanti di quella ritenuta illegittima – deve riconoscersi il danno associato alla perdita di una probabilità non trascurabile di conseguire il risultato utile”* (Cass., Sez. lav., 18 gennaio 2006, n. 852).

E' di tutta evidenza, pertanto, che la mancata sospensione dell'efficacia della graduatoria della prova scritta, provocherebbe un danno sicuramente irreparabile per la ricorrente e pregiudicherebbe gli effetti della decisione sul ricorso.

Appare, pertanto, necessario instare per un provvedimento cautelare monocratico, ai sensi dell'art. 56 c.p.a., poiché l'attesa della camera di consiglio collegiale comporterebbe l'impossibilità di partecipare alla prova orale e quindi di vincere il concorso in oggetto.

In via cautelare, quindi, la ricorrente chiede che, ai sensi dell'art. 56 c.p.a. il Presidente, o il Magistrato da Lui delegato, voglia ordinare, con decreto *inaudita altera parte*, la sua ammissione alla prova orale, e fissare l'udienza di camera di consiglio, ai sensi dell'art. 55 comma 5 cpa, per la conferma del provvedimento cautelare assunto in via d'urgenza.

P.Q.M.

Si chiede:

in via cautelare, ai sensi dell'art. 56 c.p.a., l'ammissione con riserva alla prova orale del concorso finalizzata al reclutamento di dirigenti scolastici

XXX



AVV. LEONARDO LUCENTE

Via Monte Grappa n. 4, 87075 Trebisacce (CS)

E-mail: studiolegalelucente@gmail.com - Pec: avvleonardolucente@pec.giuffre.it

tel 09811987114 – fax 09811873014 - cell. 3341293115

www.studiolegalelucente.com

presso le istituzioni scolastiche statali di cui al Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 23 novembre 2017 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale 4^a serie speciale del 24 novembre 2017 n. 90, da prevedersi con decreto *inaudita altera parte* e successiva camera di consiglio ex art. 56 comma 4;

in via cautelare, graduata, ove non si ritenesse necessario procedere ai sensi dell'art. 56 c.p.a., si chiede di voler concedere la sospensiva, all'esito della camera di consiglio, ai sensi dell'art. 55 c.p.a.;

nel merito, in via principale,:

- annullare la graduatoria pubblicata in data 27 marzo 2019, con decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 395 e, per l'effetto inserire parte ricorrente in graduatoria ed ammettere la stessa alla prova orale di cui all'art. 9 del citato Bando di concorso;

nel merito, in via subordinata,:

- condannare le amministrazioni resistenti al risarcimento dei danni da illegittima esclusione dal concorso, mancata promozione e da perdita di chance, nonché alle spese del giudizio.

In via istruttoria, si chiede che, ai sensi degli artt. 63, 64 e 65 del c.p.a., l'Amministrazione depositi i provvedimenti impugnati nonché gli atti e i documenti in base ai quali gli atti sono stati emanati, quelli in esso citati, rilevanti ai fini della decisione de presente giudizio e che, in mancanza, il Presidente, ovvero un magistrato da lui delegato, ne ordini l'esibizione, con riserva di azionare ulteriori mezzi istruttori e/o proporre motivi aggiunti; si chiede, altresì, ai sensi degli artt. 66 e 67 c.p.a.



AVV. LEONARDO LUCENTE

Via Monte Grappa n. 4, 87075 Trebisacce (CS)

E-mail: studiolegalelucente@gmail.com - Pec: avvleonardolucente@pec.giuffre.it

tel 09811987114 – fax 09811873014 - cell. 3341293115

www.studiolegalelucente.com

Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

Si producono i documenti di cui in via narrativa.

DICHIARAZIONE DOMICILIO DIGITALE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, c. 1, c.p.a., il difensore indica il

seguito indirizzo di posta elettronica certificata

avvleonardolucente@pec.giuffre.it e il seguente recapito di fax 09811873014

dove intende ricevere le comunicazioni relative al processo.

DICHIARAZIONE DI ESENZIONE DAL CONTRIBUTO UNIFICATO

Si dichiara che il presente processo è esente dal contributo unificato per

come previsto al punto 12 della tabella B), allegata al DPR 26 ottobre 1972,

n. 642, richiamato dall'art. 10, comma 1, T.U. n. 115 del 2002.

Trebisacce 17 aprile 2019

F.to digitalmente Avv. Leonardo Lucente